Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 10 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 85 del 10 aprile 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione).
(1429)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1673.

Modificazione dell'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926-IV, n. 258; 23 gennaio 1927-V, n. 325; 4 maggio 1928-VI, n. 1946; 13 maggio 1928-VI, n. 1555; 17 agosto 1928-VI, n. 2224; 31 ottobre 1929-VIII, n. 2486; 11 aprile 1932-X, n. 998; 2 marzo 1933-XI, n. 673; 18 dicembre 1933-XII, n. 2348; 8 dicembre 1934-XIII, n. 2106; 25 marzo 1935-XIII, n. 790; 11 luglio 1935-XIII, numero 1510; 10 ottobre 1935-XIII, n. 2191; 2 gennaio 1936-XIV, n. 150; 2 gennaio 1936-XIV, n. 360; 15 aprile 1938-XVI, n. 1350, e 25 giugno 1940-XVIII, n. 1370, che apportano emendamenti al predetto regolamento;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922-I, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923-I, che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e modificato con i Regi decreti indicati nelle premesse, è così modificato:

« Art. 217. — Per il conseguimento dei brevetti civili da parte dei piloti militari si applicano le disposizioni seguenti:

1) il personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, provvisto del « brevetto di aeroplano », ha diritto al brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo, o brevetto di primo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova;

2) il personale militare della Regia aeronautica in attività di servizio, provvisto del « brevetto di pilota militare », ha diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo, o brevetto di secondo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova.

La stessa disposizione si applica al personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in congedo, provvisto del « brevetto di pilota militare », che sia dichiarato « addestrato » o « allenato » dalle competenti autorità relativamente all'anno in corso, e semprechè non siano trascorsi dodici mesi dalla data della relativa determinazione ministeriale;

3) gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo, provvisti del « brevetto di pilota militare » i quali abbiano svolto almeno dieci anni di servizio di volo con effettuazione, in tale periodo di tempo, della attività minima di volo prescritta dal Ministero dell'aeronautica, hanno diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da trasporto pubblico o da lavoro aereo, o brevetto di terzo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova.

« Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo, non provvisti dei requisiti di anzianità e di attività di volo indicati nel comma precedente, nonchè tutto il rimanente personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in attività di servizio, possono conseguire il brevetto internazionale suaccennato sottoponendosi all'esame teorico e pratico previsto dall'art. 244, n. 2, e alle prove pratiche di volo notturno e di pilotaggio senza visibilità esteriore, previste dall'art. 244, n. 1, lettere *e*) ed *f*). Il Ministero dell'aeronautica può concedere la esenzione dalle prove pratiche di cui sopra, previo motivato parere della superiore autorità aeronautica militare dalla quale dipende il reparto o l'ente cui appartiene il candidato.

« Le disposizioni del comma precedente si applicano al personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in congedo, provvisto del brevetto militare suaccennato, che sia dichiarato « addestrato » o « allenato » dalle competenti autorità relativamente all'anno in corso, e semprechè non siano trascorsi dodici mesi dalla data della relativa determinazione ministeriale.

« Il personale in attività di servizio, che aspira al conseguimento di taluno dei brevetti indicati nei commi precedenti, deve presentare domanda stesa su carta legale, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, allegandovi a corredo, in luogo dei documenti indicati nell'art. 196, quattro fotografie di formato « visita » senza cartoncino, firmate dal candidato una delle quali legalizzata, e le marche prescritte per il pagamento delle tasse di concessione, ai sensi dell'art. 201.

« Il personale di cui ai commi precedenti è esente dalle visite mediche prescritte dall'art. 237, semprechè sia stato dichiarato idoneo al pilotaggio nella visita di controllo militare da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda ».

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'articolo 217-*bis* del predetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — GORLA — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 21. — MANCINI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 281.

Facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare le imprese costruttrici di aeromobili e la Reale Unione Nazionale Aeronautica ad impiegare personale sprovvisto di taluno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al termine di un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di autorizzare le imprese costruttrici di aeromobili ad impiegare in servizio, quali piloti collaudatori e motoristi di volo, anche personale sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, semprechè ciò sia imposto da ragioni di pubblico interesse, in rapporto al regolare funzionamento degli enti sopraindicati.

Eguale facoltà compete al Ministro per l'aeronautica rispetto alla Reale Unione Nazionale Aeronautica per quanto riguarda i piloti istruttori e i motoristi di volo da essa dipendenti.

Art. 2.

La facoltà concessa al Ministro per l'aeronautica con l'art. 2 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2722, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 487, estesa con la legge 22 ottobre 1940-XVIII, n. 1698, è ulteriormente prorogata per lo stesso periodo di tempo indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Le autorizzazioni prevedute dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, saranno date caso per caso.

Il personale attualmente in servizio ed impiegato in base a dette autorizzazioni potrà essere iscritto negli albi preveduti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico della gente dell'aria.

Art. 4.

Nessuno può esercitare attività professionale di volo se non munito del relativo brevetto e se non iscritto nell'albo della propria categoria previsto dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico della gente dell'aria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 282.

Proroga dei contratti di affitto delle miniere di zolfo della Sicilia, con scadenza entro il 31 dicembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I contratti di esercizio contemplati dall'art. 55 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, riguardanti le miniere di zolfo della Sicilia, con scadenza entro il 31 dicembre 1941-XX, possono essere prorogati, d'accordo fra le parti, fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 283.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 marzo 1942-XX, n. 284.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1295, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1295, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1942-XX, n. 285.
Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, apportante un aumento temporaneo all'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 508;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, e successive disposizioni, è temporaneamente aumentato:
di 2000 posti per i sottufficiali in servizio effettivo, distribuiti fra i gradi da maresciallo maggiore a vice brigadiere, in proporzione al numero dei posti assegnati dall'organico ai gradi stessi;
di 1000 posti per gli appuntati;
di 12000 posti per i carabinieri, dei quali 4000 in servizio effettivo e 8000 ausiliari.

Art. 2.

Il riassorbimento degli aumenti di organico previsti dall'art. 1 del presente decreto e dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, convertito nella legge 15 maggio 1941-XIX, n. 508, sarà effettuato entro i seguenti periodi di tempo, a partire dalla cessazione dello stato di guerra:
cinque anni per i sottufficiali dei vari gradi;
tre anni per gli appuntati e i carabinieri effettivi;
sei mesi per i carabinieri ausiliari.
Il riassorbimento stesso avverrà in ragione di almeno un quinto all'anno per i sottufficiali e in ragione di almeno un terzo all'anno per gli appuntati e i carabinieri effettivi.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 286.

Approvazione del regolamento per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, che disciplina le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 133. — MANCINI

Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilisce la forma e provvede alla stampa delle carte di libera circolazione, dei biglietti di servizio, dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, dei buoni bagaglio, dei documenti di trasporto gratuito e dei biglietti per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone.

Art. 2.

Per l'uso delle carte di libera circolazione, dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio, dei documenti di trasporto e dei biglietti di compartimenti riservati si debbono osservare le modalità stabilite dalle norme in applicazione del presente regolamento che verranno emanate dal Ministro per le comunicazioni.

Per la risoluzione dei casi in cui l'applicabilità del presente regolamento apparisca dubbia, decide il Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Le concessioni di biglietti di viaggio e di documenti di trasporto sono ammesse per titolo diretto e indiretto.

Hanno titolo diretto:

a) il personale indicato negli articoli 7, 10 e 11 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476;

b) le vedove e gli orfani del personale specificato negli articoli suddetti;

c) i Senatori del Regno ed i Consiglieri nazionali.

Hanno titolo indiretto:

d) le persone di famiglia del personale di cui alla precedente lettera *a*);

e) le persone di famiglia dei Senatori del Regno e dei Consiglieri nazionali.

Art. 4.

Le richieste delle concessioni debbono essere fatte per il prescritto tramite da coloro che ne hanno titolo diretto, i quali sono responsabili della regolarità della domanda e dell'uso dei biglietti di viaggio, sia da parte propria, sia da parte delle persone della loro famiglia.

Non sono ammesse richieste da persone che hanno titolo indiretto alle concessioni, nè da estranei, salvo nei casi di forza maggiore debitamente comprovata e di moglie legalmente separata per colpa del marito.

Art. 5.

Non è consentito di rinunciare a una concessione in favore di altra persona.

Salvo i casi previsti dalle norme di cui all'art. 2 non è ammesso il cumulo contemporaneo delle concessioni alle quali si possa concorrere per diversi titoli in base al presente regolamento.

Il titolo alle concessioni deve sussistere al momento della richiesta dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio e dei documenti di trasporto; la loro utilizzazione può aver luogo in qualunque tempo, entro il periodo di validità, anche se sia venuto a cessare il titolo alle concessioni stesse.

Art. 6.

Nelle norme per l'applicazione del presente regolamento sarà determinata la classe per la quale possono essere rilasciati le carte di libera circolazione e i biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta.

Art. 7.

In caso di irregolare uso o di alterazione di carte di libera circolazione, di biglietti di viaggio, di buoni bagaglio e di documenti di trasporto, il titolare diretto della concessione sarà assoggettato alle penalità stabilite dalle tariffe e condizioni per i trasporti e alle altre comminate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Oltre alle penalità di cui al precedente comma, il titolare diretto, quando sia una delle persone indicate negli articoli 7, 9, 10 e 11 della legge, potrà essere sospeso dalle concessioni personali e da quelle per la propria famiglia per un periodo di tempo fino a due anni; così pure potranno essere sospesi dalle conces-

sioni coloro che siano debitori verso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per penalità applicate nei casi indicati nel primo comma fino a totale estinzione del debito.

Gli agenti ed i medici fiduciari sospesi dal servizio possono essere privati, durante il periodo della sospensione, delle concessioni personali e di quelle spettanti ai famigliari; parimenti possono esserne privati le persone di famiglia degli agenti e dei medici fiduciari in attività di servizio, gli agenti a riposo ed i medici fiduciari dispensati dal servizio e rispettive persone di famiglia, qualora per condanna penale od anche soltanto per ragioni di moralità si rendessero immeritevoli delle concessioni stesse.

TITOLO II.

Carte di libera circolazione.

Art. 8.

Le carte di libera circolazione danno diritto a viaggiare in ogni senso sulle linee per le quali sono valide.

I portatori delle carte di libera circolazione non unite a tessera hanno l'obbligo di presentare, a richiesta degli agenti in servizio nelle stazioni e nei treni, un documento legale di riconoscimento.

Art. 9.

Alle seguenti categorie di personale in attività di servizio vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° *per l'intera rete:*

a) ai funzionari delle ferrovie dello Stato dei primi cinque gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785, nonchè ai consulenti incaricati del servizio sanitario fiduciario delle ferrovie stesse;

b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei gradi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, classificati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed ai funzionari di gradi equipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetti alle costruzioni ferroviarie;

c) ai funzionari del Ministero delle finanze in numero non maggiore di cinque che sovraintendano o siano normalmente adibiti al disimpegno del sindacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata a norma degli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638;

d) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al quarto della tabella *B* allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591;

2° *per determinate percorrenze, nei limiti stabiliti dalle norme per l'applicazione del presente regolamento:*

a) al personale delle ferrovie dello Stato del grado sesto, indicato nei quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785, e agli allievi ispettori, nonchè agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse;

b) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del grado nono (gruppi *A*, *B* e *C*) e del grado decimo (solo gruppo *A*), classificati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e al personale di gradi equipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie.

Al personale delle ferrovie dello Stato, a quello del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie dei gradi inferiori a quelli sopra indicati, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, vengono concessi biglietti a libretto.

Al personale delle ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.

Art. 10.

Alle seguenti categorie di personale a riposo vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° *per l'intera rete:*

a) ai funzionari delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo, giusta le classificazioni dei quadri di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785;

b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei gradi quarto e quinto delle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed ai funzionari di gradi equipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetti alle costruzioni ferroviarie;

c) ai funzionari della Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al quarto della tabella *B* allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591.

2° *per determinate percorrenze:*

a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:

del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;
del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000.

I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785;

b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei sottoindicati gradi:

del grado 6° nel limite di km. 4000;
del grado 7° nel limite di km. 3000;
del grado 8° nel limite di km. 2000;
del grado 9° nel limite di km. 1000;
del grado 10° (solo gruppo *A*) nel limite di chilometri 1000.

I gradi suddetti si riferiscono alle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il trattamento di cui al presente articolo è fatto per corrispondenza di gradi al personale:

del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie;

del soppresso Regio ispettorato generale delle strade ferrate e del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905;

della Società italiana delle strade ferrate meridionali, collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

I funzionari a riposo che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, si trovassero a fruire della concessione della carta di libera circolazione per una percorrenza chilometricamente superiore a quella che loro spetterebbe in base alle disposizioni sopra indicate, conserveranno *ad personam* il trattamento di cui fruivano alla data stessa.

Art. 11.

Al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato che abbia prestato servizio per non meno di venticinque anni e ne sia stato dispensato per i motivi indicati nell'art. 41 del regolamento per il servizio sanitario approvato con il decreto Ministeriale 7 febbraio 1928, n. 1787, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale stesso fruiva durante l'attività di servizio

Al personale medesimo che abbia prestato servizio per più di dieci anni, ma per meno di venticinque e sia stato dispensato per i motivi di cui al sopracitato art. 41 del regolamento per il servizio sanitario, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale suddetto fruiva durante l'attività di servizio, per un periodo di anni pari a quello del servizio prestato.

Le frazioni di anno sono da considerarsi per anno intero.

I sanitari dispensati dal servizio per i motivi disciplinari di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 31 ed all'ultimo comma dell'art. 42 del succitato regolamento per il servizio sanitario, perdono ogni diritto alla carta di libera circolazione.

TITOLO III.

Biglietti di servizio.

Art. 12.

La validità dei biglietti di servizio è stabilita in relazione allo scopo per il quale i biglietti stessi vengono rilasciati.

Art. 13.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale delle ferrovie dello Stato, a quello del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie:

a) per disimpegnare incarichi di servizio;

b) per recarsi a dimorare nella località più vicina a quella ove è situato l'impianto in cui l'agente presta servizio e semprechè sia riconosciuto dall'Amministrazione ferroviaria che nelle vicinanze dell'impianto stesso non si trovino disponibili abitazioni adatte alle condizioni dell'agente;

c) per pulizia personale, quando nella località in cui presta servizio l'agente manchi il mezzo di provvedervi;

2° al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato per disimpegnare incarichi di servizio;

3° al personale dell'Avvocatura dello Stato per incarichi di servizio attinenti all'esercizio delle ferrovie dello Stato;

4° alle categorie di personale indicato nel punto 1° e alle relative famiglie (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili e inoltre i seguenti congiunti dell'agente se conviventi con il medesimo: genitori, figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili minorenni, fratelli celibi minorenni, sorelle nubili o vedove, nonchè nutrici e una persona di servizio, se conviventi con l'agente medesimo) per i motivi sottoindicati:

a) in caso di assunzione in servizio e trasloco, di cambiamento di residenza per cessazione di servizio e collocamento in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, e di riammissione in servizio, nonchè per i viaggi preliminari e accessori che fossero riconosciuti necessari nei casi sopraccennati. Nei viaggi per trasloco la concessione è estesa ad altre persone di famiglia, purchè risultino permanentemente conviventi con l'agente;

b) cure speciali per infermità provenienti da cause di servizio e cure richieste da gravi infermità comunque contratte e che il sanitario dell'Amministrazione dichiari assolutamente indispensabili e in nessun modo praticabili nella località in cui presta servizio l'agente;

c) provvista di derrate alimentari, quando l'agente presti servizio in località dove manchino i generi di prima necessità;

5° ai figli celibi di età non superiore ai 25 anni e alle figlie nubili, nonchè ai fratelli celibi minorenni e alle sorelle nubili dell'agente se con lui conviventi e a suo carico, per istruzione, fino al compimento del corso di studi ai quali si sono applicati, o per apprendere un mestiere per un periodo, in questo caso, non superiore a un anno e sempre che nelle vicinanze dell'impianto dove presta servizio l'agente, ne manchino i mezzi;

6° alle persone di famiglia specificate al punto 4° per il primo cambiamento di residenza in seguito alla morte dell'agente anche se avvenuta dopo il suo esonero e sempre che al medesimo non sia già stata accordata la concessione per lo stesso titolo.

Le concessioni di cui al punto 4°, lettere *b*) e *c*) ed al punto 5° sono accordate anche al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato e alle relative famiglie.

Nei casi previsti dal punto 1°, lettere *b*) e *c*), dal punto 4°, lettere *b*) e *c*) e dal punto 5° del presente articolo, anzichè biglietti singoli, si possono rilasciare biglietti a libretto per il numero di viaggi riconosciuti dall'Amministrazione strettamente necessari.

La concessione può essere estesa a una persona di famiglia per accompagnamento nei casi di cui al punto 4°, lettera *b*), quando il sanitario dell'Amministrazione ne riconosca la necessità e nel caso di cui al punto 5°, quando si tratti di figli e fratelli di età non superiori ai 14 anni e di figlie e sorelle di età non superiore ai 18 anni.

I biglietti di cui al punto 1°, lettera *c*), al punto 4°, lettera *c*) e al punto 5°, non possono essere rilasciati per la prima classe.

Di massima, agli agenti a cui spetta la terza classe, non si rilasciano biglietti per le persone di servizio nei casi previsti dal presente articolo.

TITOLO IV.

Biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per un solo viaggio.

Art. 14.

I biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per un solo viaggio sono validi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione e per nessun motivo possono essere prorogati.

Art. 15.

Le persone di famiglia dei titolari diretti delle concessioni che possono fruire dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta sono indicate nei quadri seguenti:

QUADRO 1°

GRUPPO *A*

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Nutrici.

GRUPPO *B*

Genitori . . . . Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni . . . . . . Fratelli celibi minorenni . Sorelle nubili o vedove . .	del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi e a suo carico.

GRUPPO *C*

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

GRUPPO *D*

Genitori del titolare diretto della concessione, se non si trovano nelle condizioni indicate nel gruppo *B*.

QUADRO 2°

Vedova.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni tutti se conviventi e a carico della vedova.
Una persona di servizio della vedova se con lei convivente.

QUADRO 3°

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove, se conviventi con il titolare diretto della concessione e a suo carico.
Genitori del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi.

Fratelli celibi minorenni . Sorelle nubili	del titolare diretto della concessione, purchè il medesimo non sia coniugato e a condizione che i controindicati congiunti siano con lui conviventi e a suo carico.

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

Nessuna concessione è ammessa per il coniuge se si tratti di personale femminile, nè per il vedovo di una impiegata o agente.

Per il Ministro e il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie), per il Direttore generale per i Vice direttori generali e Direttori aggiunti, per i Consiglieri di amministrazione, per il Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni e per i funzionari dei primi due gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (ed equiparati delle altre Amministrazioni) possono essere accordate concessioni di viaggio per due persone di servizio.

Di massima non sono ammesse concessioni per persone di servizio di agenti cui spetta la terza classe.

Del pari non sono, di massima, ammesse concessioni a favore di persone di servizio di agenti celibi o vedovi senza prole cui spetti la seconda classe, se non quando i medesimi possano ottenere concessioni per congiunti per i quali è prescritta la condizione di convivere con gli agenti stessi e a loro carico.

Così pure non sono ammesse, di massima, concessioni a favore di persone di servizio di vedove cui spetti la seconda classe, se non abbiano discendenti conviventi e a carico.

Il presente articolo non è applicabile per le concessioni di viaggio che si accordano al personale delle Amministrazioni che si trovino in rapporti di scambio con quella delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Per ogni anno solare spettano:

1° al Ministro per le comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi;

2° al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni in carica:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B*, *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno per le persone di famiglia del gruppo *D*.

Art. 17.

Al personale in attività di servizio delle ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1° personale dei primi tredici gradi:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno:

alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno:

alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione, e personale non di ruolo in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:

un biglietto gratuito di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2° personale dei gradi 14° e 15°:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno:

alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B* e *D;*

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione e personale non di ruolo in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:

un biglietto gratuito di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

I gradi di cui ai punti 1° e 2° si riferiscono ai quadri di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785.

Agli effetti delle suddette concessioni nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto anche del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo.

Art. 18.

Al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie ed ai funzionari di cui al precedente art. 9, punto 1°, lettera c), in attività di servizio, è fatto per corrispondenza di gradi e di stato di servizio, lo stesso trattamento ammesso dall'art. 17 per il personale di ruolo e non di ruolo delle ferrovie dello Stato, e famiglie.

Art. 19.

Al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, usciti di carica, e agli agenti a riposo delle Amministrazioni indicate nell'articolo 10, spettano per ogni anno solare:

un biglietto gratuito e due biglietti a tariffa ridotta di andata e ritorno:

per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B* e *C*.

Uguale trattamento è fatto alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, delle persone indicate nel primo comma del presente articolo, nonchè agli agenti delle Amministrazioni specificate nell'art. 10, morti per cause di servizio, e di agenti di ruolo o assimilati delle Amministrazioni medesime, morti per cause comuni mentre erano in attività di servizio, sempre che all'atto del decesso si trovassero già nelle condizioni prescritte dalle norme di cui all'art. 2 per aver titolo al trattamento stabilito a favore degli agenti a riposo.

Art. 20.

Al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato in attività di servizio spetta, per ogni anno solare, a seconda dell'anzianità di servizio, il trattamento previsto rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del punto 1° dell'art. 17.

Al personale suddetto, dispensato dal servizio nelle condizioni di cui al primo od al secondo comma dell'articolo 11, ed alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B*, e *C* è fatto il trattamento ammesso dall'art. 19 per il periodo di tempo stabilito dal citato art. 11.

Il trattamento previsto dall'art. 19 è esteso, inoltre, per il periodo di tempo indicato nell'art. 11 alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, dei sanitari fiduciari morti mentre erano in attività di servizio da almeno dieci anni o dopo la dispensa dal servizio nelle condizioni di cui al primo od al secondo comma dell'art. 11.

Nessuna concessione è ammessa per i sanitari dispensati dal servizio nelle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11 e famiglie.

Art. 21.

Al personale in attività di servizio dell'Avvocatura dello Stato e famiglie, viene fatto, per quanto riguarda le concessioni dei biglietti gratuiti di cui all'art. 7, punto 1°, lettera f) della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto della equipollenza dei gradi e dello stato di servizio, con le seguenti limitazioni:

a) alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B* e *C* del personale dei gradi dal 9° al 13° dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del 10° anno di servizio, nonchè al personale subalterno dopo un anno dall'assunzione e per qualunque anzianità di servizio e alle rispettive famiglie, è concesso annualmente soltanto un biglietto gratuito di andata e ritorno;

b) alle stesse persone di famiglia del personale dei gradi dal 9° al 13° di cui alla lettera a) che abbia compiuto almeno dieci anni di servizio sono concessi annualmente soltanto due biglietti gratuiti di andata e ritorno.

Al personale di cui alla lettera a) del presente articolo, collocato a riposo con diritto a pensione, e relative famiglie, è concesso annualmente soltanto un biglietto gratuito di andata e ritorno; al rimanente personale in quiescenza e alle persone di famiglia, è accordato invece il trattamento stabilito dal precedente art. 19.

Le concessioni di cui al precedente comma sono estese alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, degli agenti morti dopo il collocamento a riposo, oppure mentre erano in attività di servizio, sempre che, all'atto del decesso, si trovassero già nelle condizioni di aver titolo alla liquidazione della pensione.

Art. 22.

Al personale in attività di servizio della Corte dei conti addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'ufficio di riscontro presso le ferrovie dello Stato, e famiglie, è fatto, per quanto riflette le concessioni dei biglietti gratuiti di cui all'art. 7, punto 4°, della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto della equipollenza dei gradi e dello stato di servizio.

La concessione del biglietto gratuito di andata e ritorno al personale doganale, di cui all'art. 7, punto 3°, della sopracitata legge verrà ammessa secondo le norme per l'applicazione del presente regolamento. Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono quelle indicate nel quadro 3°.

Art. 23.

Ciascun biglietto gratuito o a tariffa ridotta di andata e ritorno nei casi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (esclusivamente per quanto riflette il personale della Corte dei conti e famiglie) può essere convertito in due biglietti, rispettivamente gratuiti o a tariffa ridotta di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale.

Art. 24.

La concessione *ad personam* del biglietto gratuito di andata e ritorno, prevista dall'art. 11, punto 4°, della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per i funzionari, commessi e agenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, verrà accordata con le norme per l'applicazione del presente regolamento.

Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono:

a) quelle del quadro 8°, se si tratti di personale in attività di servizio;

b) quelle del quadro 1°, gruppi *A* e *C*, se si tratti di personale a riposo.

Art. 25.

Al personale che usufruisce delle concessioni previste dal punto 5° dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1941, numero 1476, in quanto ne godeva al 30 dicembre 1926, è fatto, a parità di gradi, il trattamento previsto nel presente regolamento per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in attività di servizio e a riposo.

TITOLO V.

Concessioni per il trasporto del bagaglio, di mobilia e masserizie e di salme.

Art. 26.

E' accordata la concessione del trasporto gratuito del bagaglio nei limiti e per i motivi seguenti:

1° con autorizzazione permanente indicata sulle carte di libera circolazione:

a) al Ministro per le comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie);

b) al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, in carica, nonchè ai funzionari di cui all'art. 9, punto 1°, lettere *a*), *b*) e *d*), per kg. 50;

c) al personale di Amministrazioni estere in rapporti di scambio, nei limiti di peso stabiliti dai relativi accordi;

2° con buoni per una sola spedizione:

a) nei casi di cui all'art. 13, punto 1°, lettera *a*) e punti 2° e 3°, nei limiti di peso strettamente necessari;

b) nei casi di cui all'art. 13, punto 4°, lettera *a*), e punto 6°, per kg. 100. In tali casi la concessione è estesa a kg. 300, quando non venga fatto luogo a quella del trasporto gratuito della mobilia;

c) per ogni anno solare:

tre concessioni, ciascuna per due spedizioni di kg. 100 a coloro che hanno titolo diretto a tre biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 38;

due concessioni ciascuna per due spedizioni di kg. 100 a coloro che hanno titolo diretto a due biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 38;

una concessione per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a un biglietto gratuito di andata e ritorno in base agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, e 22 (1° comma).

Delle concessioni dei buoni bagaglio, in luogo del titolare diretto, può fruire una persona di famiglia ammessa al godimento dei biglietti gratuiti.

Art. 27.

È concesso il trasporto gratuito della mobilia e di masserizie alle categorie di personale e nei casi indicati nell'art. 13, punto 4°, lettera *a*) e punto 6°.

È accordato altresì al personale specificato nell'articolo 13, punto 1°, il trasporto della mobilia e masserizie con la riduzione del 50 %, per il primo impianto di casa.

La concessione gratuita e quella a metà prezzo sono ammesse limitatamente alla quantità di mobilia e masserizie che può ritenersi in armonia alla costituzione della famiglia e alle condizioni del richiedente.

Art. 28.

È accordato il trasporto gratuito di salme di agenti delle ferrovie dello Stato e dei congiunti indicati nel quadro 1°, gruppo *A*, nonchè il trasporto a tariffa ridotta del 50 % di salme dei congiunti dei gruppi *B* e *D*.

Uguale trattamento è ammesso per il personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie.

TITOLO VI.

Concessioni per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone.

Art. 29.

Le concessioni di compartimenti riservati sono autorizzate per mezzo di biglietti valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno o di sola andata (biglietti per un solo viaggio) ovvero per qualsiasi viaggio che viene effettuato dalle persone alle quali sono intestati (biglietti permanenti).

Rispetto ai treni la validità può essere senza limitazioni ovvero con esclusione di alcuni treni determinati. Non sono però mai valevoli per i treni di lusso. In ogni modo non si può riservare più di un compartimento per ogni classe di ciascun treno.

È vietata l'emissione di biglietti impersonali.

Art. 30.

Sono concessi biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimenti riservati alle seguenti persone:

1° Cardinali residenti in Italia;

2° Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata e loro consorti o vedove;

3° Vice presidenti in carica del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

4° Ministri Segretari di Stato, finchè in carica;

5° Ministri di Stato;

6° Sottosegretari di Stato, finchè in carica;

7° Marescialli d'Italia e Grandi Ammiragli;

8° Generali di armata, nonchè Generali designati per il comando di un'armata in guerra, in attività di servizio, e gradi corrispondenti della Regia aeronautica e della Regia marina;

9° Primo presidente della Suprema Corte di cassazione;

10° Governatori delle Colonie, finchè in carica;

11° Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, e Avvocato generale dello Stato, in attività di servizio;

12° Ministro della Real Casa, Prefetto di Palazzo, Primo aiutante, Grande scudiere e Gran cacciatore della Maestà il Re ed Imperatore, finchè in carica;

13° Ambasciatori della Maestà il Re ed Imperatore ed Ambasciatori di Stati esteri presso la Maestà il Re ed Imperatore e la Santa Sede, finchè in carica;

14° Generali di Corpo d'armata e, per corrispondenza di gradi, Ufficiali generali della Regia aeronautica ed Ammiragli ed Ufficiali generali della Regia marina;

15° Ex Presidenti del Senato del Regno, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e della Reale Accademia d'Italia;

16° Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, ex Ministri delle comunicazioni ed ex Sottosegretari di Stato delle comunicazioni (ramo ferrovie);

17° Direttori generali, Vice direttori generali e Direttori aggiunti delle ferrovie dello Stato, Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sia in carica che usciti di carica.

Art. 31.

Possono essere concessi biglietti per l'uso di compartimento riservato per un solo viaggio:

a) ai Principi ed alle Principesse di Case regnanti estere, a Dignitari e Ministri esteri ed alle rispettive famiglie;

b) ai Cardinali residenti all'estero;

c) ad alti funzionari di ferrovie estere, con le quali vi sia scambio di biglietti di viaggio.

Ai Ministri plenipotenziari italiani durante la loro destinazione presso Stati esteri, sarà accordato l'uso gratuito di un compartimento riservato all'anno per un viaggio da e per Roma e lo stesso trattamento sarà fatto ai Ministri dei principali Stati esteri presso la Maestà il Re ed Imperatore e la Santa Sede.

Art. 32.

Quando concorrano speciali circostanze, il Ministro per le comunicazioni potrà accordare concessioni di compartimenti riservati in biglietti permanenti e per un solo viaggio di andata e ritorno, questi ultimi fino al numero di quindici al mese.

È pure data facoltà al Direttore generale delle ferrovie dello Stato di rilasciare, per gravi motivi, tali biglietti per un solo viaggio di andata e ritorno ad agenti ferroviari, fino al numero di cinque al mese.

Art. 33.

È concesso l'uso gratuito di una carrozza-salone alle seguenti persone:

1° ai Principi ed alle Principesse Reali d'Italia;

2° al Capo del Governo, ai Presidenti del Senato del Regno, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e della Reale Accademia d'Italia, in carica;

3° al Ministro per le comunicazioni, in carica.

Art. 34.

È pure concesso l'uso gratuito di una carrozza-salone per i singoli viaggi:

1° ai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica, quando viaggiano in rappresentanza del Governo;

2° alle rappresentanze ufficiali del Parlamento;

3° ai Marescialli d'Italia ed ai Grandi Ammiragli, quando viaggiano in delegazione del Governo.

La richiesta deve essere diretta al Ministro per le comunicazioni dalla Presidenza del Consiglio, nei casi di cui ai punti 1° e 3° e dalla Presidenza del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nei casi di cui al punto 2°.

Può essere accordato l'uso della carrozza-salone per singoli viaggi ai Principi ed alle Principesse di Case regnanti estere ed ai Ministri di Stati esteri in carica.

La richiesta deve essere fatta al Ministro per le comunicazioni dal Ministero degli esteri.

Art. 35.

Non può essere concesso l'uso di un compartimento riservato o di una carrozza-salone se non viaggia la persona alla quale è intestato il biglietto.

Il titolare del biglietto e le altre persone che, eventualmente, prendessero posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di biglietto a pagamento o gratuito della classe corrispondente.

Del pari tutte le persone che prendono posto nelle carrozze-salone, compreso il titolare della concessione, debbono essere munite di biglietto di 1ª classe.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 36.

Con disposizioni che emanerà la Direzione generale delle ferrovie dello Stato saranno stabiliti gli uffici autorizzati a rilasciare le carte di libera circolazione, i biglietti di servizio e a libretto e i biglietti gratuiti e a tariffa ridotta.

È vietato il rilascio di carte di libera circolazione e di biglietti di viaggio impersonali, salvo i casi di scambio con Amministrazioni estere di trasporto.

Art. 37.

Al personale delle ferrovie dello Stato collocato in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute sono conservati fino alla scadenza del provvedimento:

a) l'uso della carta di libera circolazione rilasciata durante l'attività di servizio, in quanto si tratti di personale dei primi sei gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, numero 405 e 17 novembre 1938, n. 1785;

b) le concessioni di biglietti gratuiti e di buoni bagaglio, per l'agente e famiglia qualunque sia il grado dell'agente e nei limiti cui il medesimo aveva titolo durante l'attività di servizio.

Al personale suddetto collocato in aspettativa per motivi di interesse privato o per servizio militare il trattamento di cui al precedente comma è usato soltanto fino al 31 dicembre dell'anno del provvedimento.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è fatto, per corrispondenza di gradi, al personale del Ministero

delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie.

Art. 38.

Agli agenti che al 13 febbraio 1926 si trovavano rivestiti della qualifica di operaio viene ammesso *ad personam* il trattamento stabilito dal precedente articolo 17 punto 1°.

Art. 39.

I diritti fissi di cui debbono essere gravati, a mente dell'art. 14 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, le carte di libera circolazione, i biglietti gratuiti ed i buoni bagaglio sono i seguenti:

1° carte di libera circolazione rilasciate in base all'art. 2, punti 9° (per le sole persone uscite di carica) e 10°, all'art. 3, punto 1° (per le sole persone a riposo e dispensate dal servizio), all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo) della sopra citata legge:

L. 150 se la percorrenza è per l'intera rete;

L. 100 se la percorrenza è da km. 3001 a 4000;

L. 75 se la percorrenza è da km. 2001 a 3000;

L. 50 se la percorrenza è da km. 1001 a 2000;

L. 25 se la percorrenza non è superiore a km. 1000.

I suddetti diritti fissi debbono essere pagati per ogni anno solare e prima del rilascio delle carte di libera circolazione; essi sono ridotti alla metà quando le carte stesse vengono rilasciate nel secondo semestre dell'anno solare;

2° biglietti gratuiti rilasciati in base agli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge suindicata:

L. 5 per ciascun viaggio di corsa semplice di 1ª classe;

L. 3 per ciascun viaggio di corsa semplice di 2ª classe;

L. 1,50 per ciascun viaggio di corsa semplice di 3ª classe.

I diritti fissi di cui sopra sono ridotti alla metà per i viaggi per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri.

Previa annotazione da farsi praticare sul biglietto gratuito dalla stazione iniziale di partenza, i portatori dei biglietti medesimi possono rinunciare alla classe per la quale è valido il biglietto e pagare il diritto fisso stabilito per la classe inferiore nella quale intendono viaggiare;

3° buoni bagaglio rilasciati nei casi di cui al punto 2°, lettera c) dell'art. 26 del presente regolamento:

L. 1 per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio di kg. 100.

Il diritto fisso suddetto è ridotto alla metà per le spedizioni per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri;

4° biglietti gratuiti e buoni bagaglio intestati ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali di cui all'art. 12 della legge su citata:

L. 20 per l'uso di ciascun biglietto di viaggio di 1ª classe;

L. 12 per l'uso di ciascun biglietto di viaggio di 2ª classe;

L. 0,50 per l'uso di ciascun buono bagaglio.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 287.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Littoria per la piccola pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Visto il R. decreto 10 settembre 1936-XIV, n. 1980, concernente la trasformazione del Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia in Fondazione Littoria per la piccola pesca;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale della pesca;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Fondazione Littoria per la piccola pesca, approvato col R. decreto 10 settembre 1936-XIV, n. 1980, è abrogato ed è sostituito con quello annesso al presente Regio decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 17. — MANCINI

Statuto

Art. 1.

La Fondazione Littoria per la piccola pesca, costituita in ente morale sotto l'egida dell'A. R. il Principe Ferdinando di Savoia Duca di Genova, ha sede in Roma.

Art. 2.

Sono scopi dell'Ente:

a) agevolare l'acquisto di nuovi mezzi di lavoro ai lavoratori autonomi della piccola pesca che, in conse-

guenza di fortunali o di altri sinistri, li abbiano avuti danneggiati o distrutti in tutto o in parte:

b) facilitare la provvista di nuovi mezzi di lavoro a quei lavoratori che, per accertate avverse circostanze, siano venuti a trovarsi nell'impossibilità di provvedervi direttamente.

Le agevolazioni e le facilitazioni, di cui alle lettere a) e b), del presente articolo, non debbono consistere in nessun caso in prestazione in danaro, ma soltanto in assegnazione di mezzi in natura.

Art. 3.

Le entrate ordinarie della Fondazione Littoria sono costituite come appresso:

a) dal contributo del Commissariato generale per la pesca;

b) dagli interessi attivi;

Le entrate straordinarie sono costituite da eventuali sovvenzioni o contributi.

Art. 4.

Gli organi per l'amministrazione dell'Ente sono i seguenti:

a) il Consiglio direttivo;

b) la Giunta di presidenza;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Fanno parte del Consiglio direttivo:

1) il presidente;

2) il vice presidente;

3) il consigliere segretario;

4) un rappresentante del Commissariato generale per la pesca;

5) un rappresentante della Corporazione della zootecnia e della pesca;

6) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Associazioni sindacali: Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca; Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca; Ente nazionale fascista della cooperazione.

I primi tre componenti il Consiglio direttivo sono nominati dal Commissario generale per la pesca.

Il presidente potrà chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, funzionari della Fondazione o persone che abbiano particolare competenza.

Il loro voto sarà consultivo.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo:

a) delibera sulle erogazioni di cui all'art. 2;

b) delibera sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

c) delibera i conti consuntivi ed i resoconti morali e tecnici dell'esercizio, da sottoporsi all'approvazione del Commissariato generale per la pesca;

d) delibera su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è convocato, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, sempre che sarà ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Il Consiglio direttivo può deliberare, purchè sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 8.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente, dal rappresentante del Commissariato generale per la pesca e dal consigliere segretario del Consiglio direttivo.

Art. 9.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre;

c) delibera, altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulle materie affidate al Consiglio direttivo a' sensi dell'art. 6.

Art. 10.

La Giunta è convocata dal presidente.

Essa delibera purchè siano presenti almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Commissariato generale per la pesca, per l'approvazione.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Esso firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza.

Il presidente, in caso di sua assenza, è sostituito dal vice presidente. Il consigliere segretario coadiuva il presidente ed il vice presidente nelle loro funzioni.

Art. 13.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Commissario generale per la pesca ed è composto di tre membri: uno designato dal Commissario generale per la pesca, uno dal Ministero delle finanze e uno dal Ministero delle corporazioni.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi esercitano le proprie funzioni secondo le norme stabilite dal Codice di commercio e dalla legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, in quanto applicabili.

Art. 15.

Per irregolarità o deficienze dell'attività dell'Ente, il Commissario generale per la pesca ha la facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza e nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente, con i poteri degli organi direttivi.

L'Ente potrà essere sciolto per il determinarsi di condizioni che ne rendano superflua l'attività.

Allo scioglimento dell'Ente sarà provveduto con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo

del Governo, e su parere del Commissario generale per la pesca. Con lo stesso decreto sarà provveduto anche circa la destinazione dei beni dell'Ente.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio direttivo dovrà deliberare sul testo del regolamento interno dell'Istituto, che conterrà le disposizioni riguardanti il personale, l'ordinamento degli uffici, l'amministrazione dell'Ente e tutte quelle altre norme che verranno ritenute opportune per il buon funzionamento di esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 dicembre 1941-XX.
Istituzione di premi a favore dei marinai della pesca che conseguono l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, contenente le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320, contenente norme per il conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza;

Ritenuta l'opportunità nell'interesse dell'incremento della pesca con battelli a propulsione meccanica, di incoraggiare i marinai della pesca a conseguire l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun marinaio della pesca italiano che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1942, conseguirà il grado di motorista navale di prima o di seconda classe, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, citata nelle premesse, verrà conferito un premio di L. 500 (cinquecento).

A ciascun marinaio della pesca italiano che, nel precitato periodo, conseguirà invece il grado di motorista abilitato o di marinaio motorista, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge medesima, verrà conferito un premio di L. 300 (trecento).

Art. 2.

Ciascuna Regia capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Commissariato generale per la pesca, l'elenco nominativo dei marinai della pesca che avranno conseguita la qualifica di cui sopra.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità ed il domicilio e la data del conseguimento della qualifica, il numero e la data del rilascio del libretto di navigazione, il periodo globale d'imbarco compiuto da ciascun marinaio sulle unità di pesca.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui sopra il Commissariato generale per la pesca darà corso al pagamento di metà del premio stabilito dall'art. 1. L'altra metà sarà pagata dopo che gli interessati avranno compiuto due anni di navigazione su motopescherecci o barche a motore da pesca anche se addetto al trasporto del pesce.

Il pagamento della seconda metà del premio sarà fatto in base all'estratto di matricola mercantile che sarà trasmesso dalla Capitaneria di porto da cui risulti il compimento del periodo di navigazione predetto.

La spesa relativa prevista in L. 20.000 (lire ventimila) graverà sul capitolo 426 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1941-XX
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 173. — Lesen

(1416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 29 marzo 1942-XX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Belluno, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 23 dicembre 1923-II, al notaio dottor Onorato Chiarelli fu Isidoro, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 31 marzo 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

(1402)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 marzo 1942-XX, n. 66 — il numero di iscrizione *132281* riferibile al nominativo Borgarino Giuseppina fu Ludovico deve intendersi rettificato in *132381*.

(1425)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 3,50 % (1934)	345773	Penna Antonio fu Francesco, dom. ad Acquapendente (Roma). Ipotecata per cauzione del titolare . . . . . . L.	231 —
Prest. Naz. 5 %	7563	Sabbieti Vanda, Marta, Raoul di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, e figli nascituri da Sabbieti Filippo e Bianchi Bice, coniugi . . . . . . »	250 —
Consolidato 5% (1917)	228916	Borgarino Giuseppina fu Lodovico, moglie di Fornaseri Guido. »	2110 —
Consol. 3,50 % (1906)	292806	Borgarino Giuseppina fu Ludovico ved. Fornaseri. . . . »	1050 —
Consolidato 5% (1917)	58796	Come sopra . . . . »	730 —
Consol. 3,50 % (1906)	723660 Solo per la nuda proprietà	Esposito Carmela fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Brunacci Pia ved. Esposito, dom. in Portocivitanova (Macerata) . . . . »	525 —
Prest. Naz. 5 %	38280 Solo per la nuda proprietà	Piva Piera fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Franzini Irene, dom. a Cremona. Annotata di usufrutto vitalizio a favore di Franzini Irene fu Gabriele ved. Piva, dom. a Cremona . . . . »	155 —
Id.	37952 Solo per la nuda proprietà	Figli nascituri legittimi di Dodero Luigia-Andreina fu Andrea-Americo, dom. a Genova Sant'Ilario. Con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore della stessa Dodero Luigia-Andreina fu Andrea Americo e con vincolo di devoluzione ai sensi del testamento olografo 15 settembre 1927 di Dodero Andrea Americo . . . . . »	145 —
P. R. 3,50 %	295768	Bilotti Eugenia di Evangelista, moglie di Zito Guglielmo, dom. a Tarano Castello (Cosenza). Vincolato per dote . . . »	3500 —
Consol. 3,50 % (1906)	555928	Chiesa parrocchiale di Biccari (Foggia) sotto il titolo di Santa Maria Assunta . . . . »	70 —
Rendita 5 %	172086	Ospedale Marchesi di Inzago (Milano), amministrato dal locale ente comunale di assistenza . . . . »	1925 —
P. R. 3,50 % Id.	157127 243508	Saracino Maria fu Secondo, minore sotto la patria potestà della madre De Biase Berenice ved. Saracino, dom. a Troia (Foggia) . . . . »	84 — 108,50
Rendita 5 %	185330	La Rocca Irene di Antonio, moglie di D'Amato Carlo, dom. a Matera. Con vincolo dotale . . . . »	2200 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1942-XX - N. 66

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,00	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,8020
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38,00	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441,00
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441,00
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19,00	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,50395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,40
Id. 3,50 % (1902)	77,725
Id. 3 % lordo	55,90
Id. 5 % (1935)	94,225
Redimib. 3,50 (1934)	76,25
Id. 5 % (1936)	96,10
Id. 4,75 % (1924)	492,50
Obblig. Venezie 3,50 %	95,60
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,725
Id. 4 % (15-12-43)	98,30
Id. 5 % (1944)	98,575
Id. 5 % (1949)	97,525
Id. 5 % (15-2-50)	97,30
Id. 5 % (15-9-50)	97 175

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel concorso a 60 posti di allievo ufficiale nella Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1942-43 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 marzo 1942-XX, n. 71 — all'art. 19, quinto capoverso in luogo di «... dei punti ottenuti nella prova scritta ...» deve leggersi: «... dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ...»; alla pagina 1216, prima colonna, quinta riga, in luogo di: «Cenni sulle are» deve leggersi: «Cenni sulle ere».

(1426)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 febbraio 1942-XX recante «Proroga dei concorsi a posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 1ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX e indizione dei concorsi ai posti medesimi vacanti al 31 dicembre 1941-XX» — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 3 marzo 1942-XX, n. 51 — all'art. 2 tra la quart'ultima e terz'ultima riga deve leggersi «Art. 3»; all'art. 6 punto 2°, riga 5ª in luogo di *30 dicembre 1933* deve leggersi *30 dicembre 1923;* all'art. 9 dopo la sesta riga deve leggersi «Art. 10»; all'art. 16, 5ª riga in luogo di 30 settembre 1938, n. *163* deve leggersi 30 settembre 1938, n. *1631*.

(1427)

Nel decreto Ministeriale 23 febbraio 1942-XX recante «Proroga dei concorsi a posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 2ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX e indizione dei concorsi ai posti medesimi vacanti al 31 dicembre 1941-XX» — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1942-XX, n. 51 — all'art. 6, punto 2°, riga 5ª, in luogo di *30 dicembre 1933* deve leggersi *30 dicembre 1923;* all'art. 10 deve intendersi aggiunto il comma seguente: «Il Ministro per l'interno, con provvedimento non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso»; all'art. 12, ultimo comma, seconda riga, in luogo di art. 16 deve leggersi art. 17.

(1428)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 2359 del 31 gennaio u. s., con il quale veniva dichiarata vincitrice di uno dei cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939, l'ostetrica Samory Lea con destinazione nella condotta di S. Piero in Bagno, frazione di Bagno di Romagna;

Veduta la deliberazione del podestà di Bagno di Romagna in data 11 marzo resa esecutiva da questa Prefettura il giorno 13 stesso mese, con la quale veniva dichiarata decaduta l'ostetrica signora Samory Lea, non avendo preso servizio nel termine stabilito;

Considerato che in conformità delle vigenti disposizioni, in seguito alla detta decadenza deve essere dichiarata vincitrice del concorso l'8ª graduata e cioè l'ostetrica Ganda Pierina in Marino, dimorante a Stradella (Pavia) che occupa il posto immediatamente successivo all'ostetrica dimissionaria;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 2359 del 31 gennaio u. s., l'ostetrica Ganda Pierina, residente a Stradella di Pavia, è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi e destinata a prestare servizio nella predetta condotta di S. Piero in Bagno, frazione di Bagno di Romagna.

Forlì, addì 26 marzo 1942-XX

Il prefetto: BOFONDI

(1415)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.